

(N. 2032)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, con scadenza 1° gennaio 1961

ONOREVOLI SENATORI. — Gli sforzi del Governo, diretti a promuovere, congiuntamente ad una maggiore occupazione, un ulteriore sviluppo dell'attività produttiva nazionale, avevano dato luogo ad una fase di definizione programmatica, quando sono sorte, in conseguenza delle recenti alluvioni, altre preminenti esigenze per la ricostruzione e la riparazione di opere situate nei territori sinistrati.

Si rende pertanto necessario assicurare mezzi finanziari adeguati sia per provvedere alla detta ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate, sia per dare seguito al già previsto programma di sistemazione di bacini montani e di arginatura di fiumi, sia ancora per attuare — nei limiti delle residuali possibilità — le altre iniziative per l'incremento della produzione.

Tale complesso programma non è possibile affrontare — dato il suo carattere di straordinarietà — con le normali entrate dello Stato: da ciò l'esigenza di ricorrere al mercato del risparmio con l'emissione del prestito di cui al presente disegno di legge.

Il ricavato di questa operazione finanziaria verrà esclusivamente utilizzato per gli scopi sopra specificati. Esso infatti affluirà ad uno speciale fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti che il Parlamento dovrà deliberare per la esecuzione delle suindicate opere straordinarie e per altri investimenti civili, diretti a promuovere lo sviluppo economico della Nazione.

Con il disegno di legge, che si sottopone ora alla Vostra approvazione, si autorizza la emissione di nuove serie di buoni del Tesoro noven-

nali, con caratteristiche uguali a quelle dei titoli della specie emessi negli ultimi anni (1950 e 1951), titoli che hanno trovato largo favore tra i risparmiatori.

In merito alle singole disposizioni si precisa:

i nuovi buoni del Tesoro novennali con scadenza 1° gennaio 1961 fruttano l'interesse del 5 per cento (art. 1);

detti buoni concorrono per ciascuna serie di 10 miliardi di lire a venticinque premi per complessivi cinquanta milioni (art. 2);

ai nuovi buoni si estendono le esenzioni fiscali, sinora concesse per i titoli di debito pubblico, vale a dire l'esenzione da imposte reali, di successione, di registro e di manomorta (art. 3);

la data e la durata dell'emissione saranno stabilite nel corrente esercizio con decreti del Ministro per il tesoro, restando affidato il collocamento del prestito ad apposito Consorzio presieduto dalla Banca d'Italia (art. 4);

il prezzo di emissione è determinato in lire 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale, come per i buoni del Tesoro novennali con scadenza 1959 e 1960. Ai fini della sottoscrizione vengono accettate, come contante, i buoni del Tesoro ordinari, in base al loro valore capitale diminuito del rispettivo rateo d'interesse da maturare all'atto del versamento, come pure le cedole con scadenza 1° gennaio 1952 di alcuni titoli di debito pubblico, calcolate alla pari. Il sottoscrittore fruirà inoltre del pagamento anticipato della prima cedola d'interesse relativa ai buoni di nuova emissione (art. 5);

i nuovi buoni vengono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di debito pubblico (art. 6);

le agevolazioni fiscali e postali per le operazioni del prestito vengono stabilite nei termini ormai consueti per siffatte operazioni finanziarie (art. 7);

al Ministro per il tesoro vengono date le consuete facoltà per stabilire le occorrenti condizioni e modalità di emissione, in particolare quelle relative ai conguagli d'interesse da calcolare in base al 5 per cento per il tempo intercorrente tra il giorno di versamento ed il 1° gennaio 1952 (data di godimento dei nuovi buoni) e per fissare la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi nonchè il limite della emissione, in relazione ai risultati delle sottoscrizioni oltre a stipulare la convenzione con la Banca d'Italia per il Consorzio di collocamento (art. 8);

i proventi dell'emissione vengono versati, come si è prima specificato, in un fondo speciale di tesoreria;

si autorizza infine il Ministro per il tesoro ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge ora proposta (art. 9).

Data l'urgenza di disporre l'emissione dei nuovi buoni novennali, si stabilisce che la legge medesima entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (art. 10).

Il Governo confida che il disegno di legge che viene ora presentato avrà l'onore dell'approvazione da parte dei due rami del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° gennaio 1961, nei tagli da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

I buoni fruttano l'interesse annuo del 5 per cento pagabile in due semestralità posticipate al primo gennaio ed al primo luglio di ogni anno.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo 1 concorrono, per ciascuna serie di 10 miliardi di lire, ai seguenti premi da sorteggiare entro il mese di novembre di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal primo gennaio successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

In totale numero venticinque premi per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

Art. 3.

I titoli, gli interessi e i premi relativi ai buoni poliennali di cui alla presente legge sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dalla imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

d) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti da obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio, e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le

quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di mano morta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

L'emissione dei nuovi buoni ha luogo per pubblica sottoscrizione entro l'esercizio finanziario 1951-52, a partire dalla data e per la durata da stabilire con decreti del Ministro per il tesoro.

Il collocamento è affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 5.

Il prezzo di emissione stabilito in lire 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettati anche buoni del Tesoro ordinari al valore nominale diminuito del rateo di interesse, al rispettivo tasso dalla data di versamento alla scadenza.

Sono pure accettate, alle pari, come contante, le cedole con scadenza 1° gennaio 1952 relative ai seguenti titoli di debito pubblico: Consolidato 3,50 per cento, Rendita 5 per cento, Prestiti redimibili 3,50 per cento 1934 e 5 per cento 1936 e Prestiti della ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento.

All'atto della sottoscrizione è anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 1° luglio 1952 dei buoni sottoscritti.

Art. 6.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi, considerati nella presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico o reinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del debito pubblico.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Art. 7.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le spedizioni dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Sono osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il Tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'Erario e ad altri enti.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro stabilirà ogni altra condizione e modalità della emissione di cui alla presente legge, ivi inclusi i conguagli di

interesse al 5 per cento annuo, attivi e passivi per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione e il 1° gennaio 1952, e la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi; provvederà alla stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione, e fisserà le caratteristiche dei titoli, nonché il limite della emissione in relazione ai risultati delle sottoscrizioni.

Art. 9.

I proventi netti dell'emissione dei buoni poliennali di cui al precedente articolo 1, sono versati in un fondo speciale di Tesoreria per opere pubbliche rese necessarie dalle alluvioni dell'anno 1951 e per opere destinate a promuovere lo sviluppo economico della Nazione ed una maggiore occupazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero del tesoro per le esigenze relative all'emissione dei buoni del Tesoro novennali, di cui alla presente legge, e per il versamento a costituzione del predetto fondo.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.